

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai

sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al

personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e

della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche

amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali

che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei

costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio

del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.